

Originale



DELIBERAZIONE N. 13 del 24/08/2020

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione **Ordinaria**- seduta Pubblica di I^a convocazione.

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUA

L'anno **2020** il giorno **24** del mese di **Agosto** alle ore **18.00** in VIDEOCONFERENZA, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BORGHI TIZIANO	Sindaco	SI
LUGLI ROBERTO	Consigliere	SI
RUGGI FEDERICO	Consigliere	SI
COSTETTI MIRCO	Consigliere	SI
BORGHI GIORGIA	Consigliere	SI
ROSSI ENRICO	Consigliere	NO
CAMPANI GIANFRANCO	Consigliere	NO
LEVRINI MICHELA	Consigliere	SI
BENASSI MARCO	Consigliere	SI
FOGLI PATRICK	Consigliere	SI
ELISETTI CHIARA	Consigliere	SI
MIGLIACCIO RITA	Consigliere	SI
IBATTICI LUCA	Consigliere	SI
COSTI ENRICA	Assessore Esterno	SI

Partecipa il VICE Segretario Comunale IORI GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor BORGHI TIZIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: FOGLI PATRICK - BORGHI GIORGIA -LUGLI ROBERTO.

CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19 E CONTESTUALE DEFINIZIONE DI AGEVOLAZIONI PER CASI PARTICOLARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
- la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 25/06/2020 avente ad oggetto: “ Misure urgenti in materia tributaria in presenza di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid 19. Rinvio scadenze rata Tari 2020.”;

VISTE le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID –19, ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19",
- il DPCM 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di i è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, denominato ATERSIR – Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-Romagna, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;
- n. 158 del 5/05/2020 rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", che prevede tra l'altro l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29/03/2019;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura per un importo di euro 20.000, mediante l'utilizzo di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa

sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 29/09/2014 poi modificato con deliberazione n. 40 del 29/07/2015 e con deliberazione n. 12 del 28/03/2018, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

VISTO che la crisi sanitaria dei mesi scorsi determinata dall'emergenza per la diffusione del virus COVID-19 ha comportato i provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità Locali richiamati in premessa che hanno influito sulla possibilità oggettiva di svolgere determinate attività commerciali, artigianali e industriali, obbligando tali imprese alla chiusura per periodi più o meno lunghi dell'intera attività;

TENUTO CONTO che la citata Deliberazione di ARERA n. 158 del 05/05/2020, prevede in dettaglio come operare in termini di riduzione delle tariffe a carico delle utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria, con conseguente riduzione delle quantità di rifiuti prodotti;

VALUTATO maggiormente utile alla ripresa e sostenibilità economica delle attività commerciali che hanno subito limitazioni di legge sull'apertura a seguito dell'emergenza sanitaria, prevedere una riduzione più ampia rispetto a quella prevista nella citata Deliberazione di ARERA, facendo fronte ad essa mediante l'utilizzo di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

TUTTO CIÒ PREMESSO, l'amministrazione comunale in collaborazione con il gestore Iren Ambiente SpA, al fine di definire le agevolazioni/riduzioni della Tassa sui Rifiuti anno 2020 per le utenze non domestiche e garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19, ha definito i seguenti **criteri di riduzione**:

- con riferimento al periodo medio di chiusura delle utenze non domestiche (UND) pari a 3 mesi, la percentuale minima di sconto utilizzata è stata del 50% (sconto su base annuale), in quanto ritenuta adeguata rispetto ai giorni effettivi di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione e in quanto l'Amministrazione ha ritenuto opportuno utilizzare una percentuale più elevata per le utenze non domestiche rimaste chiuse durante il lockdown al fine di calmierare l'effetto economicamente negativo causato dalla pandemia;
- la percentuale di sconto sarà applicata alla quota variabile della TARI 2020, direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, differenziati ed indifferenziati, che hanno subito diminuzioni a causa del lockdown per Covid19;
- **le Utenze non domestiche (UND)** sono state classificate, coerentemente con la suddivisione per categorie enucleate dal d.P.R. 158/99, sulla base dei codici ATECO indicati sia nell'Allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020, sia nei provvedimenti governativi citati in premessa.
Si perviene, quindi, alle **casistiche di cui alle seguenti tabelle**:

- **tab 1.a** - ricomprende tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1a Allegato A delibera ARERA 158/2020 di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi riportati in premessa, per le quali ARERA propone un'**agevolazione minima obbligatoria** pari ai giorni minimi di chiusura; per tali utenze l'amministrazione prevede di concedere una percentuale di agevolazione del 50%;

- **tab 1.b** - in cui sono state inserite tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1b Allegato A delibera ARERA 158/2020 per le quali ARERA prevede una riduzione minima obbligatoria, per attività ancora sospese alla data di emanazione delibera (5 maggio 2020);

- **tab 2** - riguardante le UND con codici ATECO elencati nella tabella 2 Allegato A delibera ARERA 158/2020 che potrebbero risultare sospese, parzialmente o totalmente anche per periodi di durata diversa. Anche per tali utenze l'Amministrazione ha ritenuto giusta l'applicazione di una percentuale di agevolazione pari al 50% in quanto le stesse hanno comunque risentito degli effetti economici negativi legati alla pandemia da Covid-19

- **tab 3** - riguarda le UND risultanti aperte e con codici ATECO indicati nella tabella 3 Allegato A delibera ARERA 158/2020 alle quali non è stata riconosciuta alcuna agevolazione. In questa categoria sono ricomprese anche banche e le assicurazioni, alle quali non sono state riconosciute le agevolazioni, in quanto non spettanti in modo obbligatorio;

- **tab 4** - UND i cui Codici ATECO non sono previsti dalla delibera di ARERA, ma facenti parte di categorie riconducibili a fattispecie agevolate, alle quali è riconosciuta una percentuale di agevolazione pari al 50%.

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	50%
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	50%
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020	50%
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020	0%
Tabella 4 - Utenze i cui codici ATECO non sono previsti dalla delibere 158/2020 <u>ma facenti parte di categorie riconducibili a fattispecie agevolate</u>	50%

Valutato che la suddetta riduzione, visto che trattasi di agevolazione di carattere "straordinario" ed "episodico" e non "stabile", possa essere correttamente prevista nella delibera annuale di approvazione della Tariffe Rifiuti e non necessariamente attraverso modifiche del Regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, come indicherebbe

l'articolo 1, comma 660, della Legge 147/2013 (vedasi al riguardo nota di chiarimento Ifel del 24/04/2020);

TENUTO CONTO che le minori entrate conseguenti alle suddette riduzioni trovano copertura, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge 147/2013, nel bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, per un importo di euro 20.000, mediante l'utilizzo di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

RICORDATO CHE la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% per cento;

VISTA La delibera di Giunta Comunale n. 52 del 25/06/2020 che stabilisce le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata utenze domestiche: 31 luglio 2020
- prima rata utenze non domestiche: 30 settembre 2020
- seconda rata utenze domestiche e non domestiche: 2 dicembre 2020

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per gli anni dal 2020 al 2022, è stato differito al 31 marzo 2020;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per il 2020/2022;

DATO ATTO che l'articolo 107 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 ha ulteriormente differito al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Settore Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il parere espresso dal Revisore unico dei Conti pervenuto in data 10/08/2020, prot. n. 6082;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI, più volte gli interventi del Sindaco Tiziano Borghi, della Sig.ra Simona Mortari servizio Finanziario, dal Consigliere comunale Patrick Fogli, dell'Assessore Costi Enrica;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 91 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'O.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti :

- PRESENTI	n. 11
- VOTANTI	n. 7
- FAVOREVOLI	n. 7
- CONTRARI	//
- ASTENUTI	n. 4 (Fogli, Elisetti, Migliaccio, Ibattici)

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
1. **DI APPROVARE** per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29/03/2019, riportate negli allegati A (utenze domestiche) e B (utenze non domestiche) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura per un importo di euro 20.000, mediante l'utilizzo di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

4. **DI APPROVARE I CRITERI** per le riduzioni per le utenze non domestiche (UND) al fine di garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell’emergenza da COVID-19 come evidenziate nelle premesse e nelle percentuali così riassunte :

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	50%
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	50%
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020	50%
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020	0%
Tabella 4 - Utenze i cui codici ATECO non sono previsti dalla delibere 158/2020 <u>ma facenti parte di categorie riconducibili a fattispecie agevolate</u>	50%

5. **DI STABILIRE** altresì le seguenti agevolazioni per l’applicazione del tributo:
- *Esenzione totale per le persone assistite economicamente dal Comune ed individuate dal Servizio Assistenza Sociale;*
 - *Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa utenze domestiche a favore dei nuclei familiari composti da una o due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65 – che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile, economico, popolare, ultrapopolare o rurale –in possesso di redditi ISEE non superiori a quelli stabiliti con apposita deliberazione di Giunta Comunale. L’agevolazione è concessa su domanda dell’interessato a condizione che questo dimostri di averne diritto;*
 - *Per le utenze domestiche attive che riguardano nuclei familiari, in possesso di redditi ISEE non superiori a quelli stabiliti con apposita deliberazione di Giunta Comunale, con tre o più componenti composti da almeno due figli minori, applicazione della tariffa corrispondente alla fascia immediatamente precedente. L’agevolazione è concessa su domanda dell’interessato a condizione che questo dimostri di averne diritto;*
 - *Per le utenze delle categorie 17 e 18, applicazione della tariffa corrispondente alla categoria 19.*
6. **DI CONFERMARE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020, come da deliberazione di Giunta n. 52 del 25/06/2020 sopra richiamata:
- prima rata utenze domestiche: 31 luglio 2020
 - prima rata utenze non domestiche: 30 settembre 2020
 - seconda rata utenze domestiche e non domestiche: 2 dicembre 2020
7. **DI PROVVEDERE AD INVIARE**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

CON SEPARATA E DISTINA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti:

- PRESENTI	n. 11
- VOTANTI	n. 7
- FAVOREVOLI	n. 7
- CONTRARI	//
- ASTENUTI	n. 4 (Fogli, Elisetti, Migliaccio, Ibattici)

DELIBERA, inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in virtù dell'urgenza del presente provvedimento

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
BORGHI TIZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
IORI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune (www.comune.carpinetti.re.it) per quindici giorni consecutivi.

Carpinetti, li 10/09/2020

Il Segretario Comunale
MARZILIANO MATTEO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la sujestesa deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune (www.comune.carpinetti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2020 al 24/09/2020
- è divenuta esecutiva il giorno 20/09/2020 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000

Il Segretario Comunale
MARZILIANO MATTEO

Carpinetti, li

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI	CARPINETI	ANNO	2020
------------------	------------------	-------------	-------------

UTENZE DOMESTICHE								QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	Simulazione importo totale per Nucleo fam. (1)
Famiglie componenti	Famiglie n	Quote famiglia %	Superficie m ²	Quote superficie %	Coeff. Quota fissa Ka	Coeff. Quota variabile Kb	Superficie media m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro
1	591	21%	76.846	21%	0,8	1,0	130	0,4875	59,5773	123
2	457	16%	63.852	17%	0,94	1,7	140	0,5728	101,2814	181
3	1.513	53%	183.191	49%	1,05	2,3	121	0,6398	137,0277	214
4	221	8%	34.604	9%	1,14	2,7	157	0,6946	160,8586	270
5	58	2%	8.591	2%	1,23	3,0	148	0,7495	178,7318	290
6	34	1%	5.743	2%	1,3	3,0	169	0,7921	178,7318	313
TOTALE	2.874	100%	372.827	100%			130			

Utenze domestiche	num	2.874
Abitanti residenti	num	3.982
Residenti per utenza	ab/utenza	1,4
Superficie totale Utenze Domestiche	m ²	372.827
Superficie media per Utenza Domestica	m ²	130
Totale costo servizio Utenze Domestiche	€/anno	567.074,55
Costo medio per utenza domestica (1-2)	€/anno	197
Costo medio pro-capite (1-2)	€/anno	142

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

TARIFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI CARPINETI ANNO 2020

UTENZE NON DOMESTICHE

		Num oggetti	Superficie categoria	Quote sup categoria	Sup.med ia utenza	Kc	Kd	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	TARIFFA MEDIA(1)
Cat	Descrizione	n	m ²	%	m ²		Kg/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	9	1,048	1,5%	116	0,67	5,50	0,8352	1,2633	2,0985	244
2	Cinematografi e teatri	-	-	0,0%	--	0,37	3,00	0,4612	0,6891	1,1503	--
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	80	22,432	32,1%	280	0,60	4,90	0,7479	1,1255	1,8734	525
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	174	0,2%	44	0,88	7,21	1,0970	1,6561	2,7531	120
5	Esposizioni, autosaloni	6	813	1,2%	136	0,34	2,82	0,4238	0,6477	1,0715	145
6	Alberghi con ristorante	2	319	0,5%	160	1,20	9,85	1,4959	2,2625	3,7584	599
7	Alberghi senza ristorante	3	1,853	2,7%	618	0,95	7,76	1,1842	1,7824	2,9666	1,832
8	Case riposo, collegi e convitti	1	2,132	3,1%	2,132	1,07	8,71	1,3338	2,0006	3,3344	7,109
9	Ospedali e case di cura	1	133	0,2%	133	1,07	8,81	1,3338	2,0236	3,3574	447
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche	61	4,776	6,8%	78	1,52	12,45	1,8948	2,8597	4,7545	372
11	Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati	16	1,239	1,8%	77	1,41	11,55	1,7577	2,6529	4,4106	342
12	Banchi di mercato beni durevoli	13	123	0,0%	9	1,61	13,16	2,0070	3,0227	5,0297	47
13	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	4	243	0,3%	61	1,29	10,54	1,6081	2,4209	4,0290	245
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	21	3,636	5,2%	173	1,03	8,48	1,2840	1,9478	3,2318	560
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2	544	0,8%	272	1,41	11,55	1,7577	2,6529	4,4106	1,200
16	Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione	30	24,800	35,5%	827	0,69	5,61	0,8601	1,2886	2,1487	1,776
17	Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie,...)	13	2,564	3,7%	197	4,85	39,78	6,0459	9,1371	15,1830	2,995
18	Bar, caffè, pasticceria	12	1,114	1,6%	93	3,96	32,44	4,9364	7,4512	12,3876	1,150
19	Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante	22	1,840	2,6%	84	3,74	30,62	4,6622	7,0331	11,6953	978
20	Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti	-	-	0,0%	--	1,86	15,23	2,3186	3,4982	5,8168	--
21	Banchi di mercato generi alimentari	4	31	0,0%	8	3,50	28,70	4,3630	6,5921	10,9551	85
22	Discoteche, night club	-	-	0,0%	--	1,04	8,56	1,2964	1,9662	3,2626	--
Totale		304	69,814	100,0%	230						

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento